

## NOTIZIE FLASH:

### CAMBIO DELL'ORA

Nella notte tra **sabato 30 e domenica 31 ottobre, torna l'ora solare.**

Alle 3 dovremo portare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle 2.

Si effettua a quest'ora per limitare il più possibile disagi ed errori soprattutto nell'ambito dei trasporti.

L'ora solare ci terrà compagnia, per la restante parte della stagione autunnale, per tutta la stagione invernale. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 27 marzo 2022 quando si tornerà a spostare le lancette in avanti.

### BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Un comunicato stampa del 29 settembre rende noto che il ministro del Turismo ha firmato il decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, misura prevista dal DL n.34/2019.

L'introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rende omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

Si prevede che la banca dati, al fine di individuare la struttura ricettiva, indichi una serie di parametri:

- la tipologia degli alloggi,
- l'ubicazione,
- la capacità ricettiva,
- gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva,
- il soggetto che esercita l'attività, anche in forma di locazione breve,
- il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Si tratta di uno strumento in grado di:

- semplificare l'azione degli operatori
- tutelare, nel nome della trasparenza, la filiera del turismo e i consumatori;
- agevolare la cooperazione tra il Ministero del Turismo e le autonomie territoriali, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali.

Da sottolineare che la **banca dati ha ricevuto parere favorevole dal Garante per la protezione dei dati personali.**

Si rammenta inoltre, che, il quarto e quinto comma del nuovo art. 13 quater del DL n.34/2019, ha previsto che le strutture ricettive presenti nella "banca dati", siano identificate secondo un codice alfanumerico, denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

**I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, **saranno obbligati a pubblicare il richiamato codice identificativo** nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In pratica, anche ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere dunque iscritto alla banca dati.

In caso di reiterazione della violazione la multa verrà maggiorata del doppio (da 1.000 a 10.000 euro).

Dopo il decreto attuativo del ministero del Turismo, nei prossimi mesi dovrà essere indetta una procedura pubblica per affidare la realizzazione della piattaforma. È previsto, inoltre, che un protocollo d'intesa tra Stato, Regioni e Province autonome provveda a specificare in modo omogeneo a livello nazionale criteri idonei e parametri tecnici per definire le macro-tipologie della ricettività extra-alberghiera.

### DECRETO CONTRO IL CARO LUCE E GAS

Publicato in GU il DL n.130 del 27 settembre 2021 contenente **misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**, che l'autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas, ha annunciato e scattano dal 1° ottobre. Il decreto ha lo scopo di **sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti previsti nel quarto trimestre**.

Il pacchetto, vale circa 3,5 miliardi di euro: più del doppio dell'analogo decreto che a luglio aveva contenuto i rincari di luce e gas per il 3° trimestre.

La parte clou è rappresentata dal taglio una tantum degli oneri di sistema, un provvedimento che da solo vale circa 2,5 miliardi. Si tratta di 2 miliardi per eliminare gli oneri generali di sistema nel settore elettrico e di 480 milioni per ridurre gli oneri generali sulla bolletta del gas.

Gli oneri sulla bolletta della luce saranno compensati per 700 milioni con il ricavato delle aste dei permessi di emissione di anidride carbonica e con il trasferimento di 1,3 miliardi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

L'esecutivo, ha poi decretato il taglio temporaneo dell'Iva per le tariffe del gas, per circa 500 milioni di euro.

Prevista poi l'estensione, anche questa temporaneamente, per il bonus sociale, cioè lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà.

Le nuove misure intervengono principalmente:

- a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del "bonus energia": nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee di 20.000 euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; e utenti in gravi condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali. Per queste categorie, gli aumenti sono praticamente azzerati.

- Per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione (utenze fino a 16,5kW di potenza) e per 26 milioni di utenze domestiche, saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'energia elettrica.

- Anche per quanto riguarda il gas, i circa 2,5 milioni di persone che beneficiano del "bonus sociale gas" vedranno tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta.

- Per tutti gli altri utenti l'Iva, l'aliquota del gas, oggi prevista al 10% e al 22% a seconda del consumo, è stata portata temporaneamente al 5% e gli oneri di sistema sono azzerati.

### STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5.000 EURO

L'art.4 del decreto legge n. 41/2021 (DI "Sostegni"), prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti d'importo residuo al 23/3/2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale importo è riferito a ciascun carico (non riguarda, necessariamente, l'importo totale del ruolo), risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Con la circolare n. 11/E, del 22/9/2021, l'Agenzia delle entrate, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative.

**Soggetti interessati.** I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. L'Agenzia delle entrate chiarisce i criteri utilizzati per stabilire se risulti superato il limite reddituale di 30.000 euro previsto dalla norma.

Per le persone fisiche si tiene conto dei redditi imponibili ai fini Irpef (reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili) e di quelle tipologie di reddito che, comunque, rilevano ai fini agevolativi per espressa previsione normativa (assoggettati a cedolare secca e all'imposta sostitutiva del regime forfetario).

Qualora poi non vi sia un modello dichiarativo valido, rilevano le Certificazioni uniche. vengono considerate tutte le CU valide presentate da uno o più sostituti d'imposta per il soggetto percipiente.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

**Perimetro oggettivo.** L'amministrazione chiarisce che nello Stralcio rientrano i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).

I debiti di importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro, inoltre, è determinato in relazione agli importi dei sigoli carichi contenuti nella cartella di pagamento (non quindi con riferimento all'importo complessivo della stessa).

Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti, cioè "rottamazione-ter", "saldo e stralcio" e "riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione".

Mentre, non trova applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/Ce e n. 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio Ue (rispettivamente del 7 giugno 2007 e del 26 maggio 2014), e all'Iva riscossa all'importazione.

Rientrano nello Stralcio, poi, anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, al 23 marzo 2021, sono risultati al di sotto di tale soglia. Per individuare i carichi definibili occorre fare riferimento alla data di affidamento del carico all'agente della riscossione (non a quella della notifica della cartella di pagamento).

Fino al 31 ottobre 2021 (data prevista per l'annullamento), per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.

**N.B. Le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.**

L'Agenzia delle entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, restituisce a quest'ultimo l'elenco dei codici fiscali (che in precedenza aveva trasmesso), segnalando, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali non si procede all'annullamento dei debiti. Di conseguenza, l'annullamento automatico dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall'Agenzia delle entrate all'agente di riscossione.

L'agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria

**N.B. Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall'Agenzia delle entrate**, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio, in quanto, in caso di coobbligazione, il carico sono da ritenersi unitari.

La solidarietà "passiva" tra condebitori è disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti c.c., in virtù dei quali la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori, ha come presupposto l'esistenza di un unico debito (per cui più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri).

I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente.

### **BONUS IDRICO 2021**

Dopo 9 mesi di attesa, è in fase di pubblicazione il decreto attuativo che fornisce tutte le istruzioni su **come ottenere l'agevolazione introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio per le spese di acquisto di rubinetti e servizi igienici sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.**

Le limitate risorse stanziare (20 milioni di euro) rispetto all'alto numero di potenziali beneficiari, e il riconoscimento del bonus idrico in base all'ordine cronologico delle istanze trasmesse lascia intendere che potrebbe verificarsi una sorta di click day per accedere all'agevolazione.

**Soggetti interessati.** Il bonus idrico, nato per incentivare interventi di efficientamento delle risorse idriche, può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta e può essere richiesto dai cittadini se:

- maggiorenni e residenti in Italia;
- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma anche di diritti personali di godimento (affitto, comodato ecc.) già registrati alla data di presentazione della

domanda, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

N.B. Nel testo del decreto attuativo si legge: "In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirla, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma".

Si ha diritto a un importo fino a 1.000 euro per le spese, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per:

- la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, incluse le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, anche in questo caso sono comprese anche le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Procedura web e istanza. Il rimborso delle somme potrà essere richiesto tramite la Piattaforma bonus idrico 2021 (non ancora operativa), che sarà accessibile tramite SPID e CIE, Carta d'Identità Elettronica.

Gli aspiranti beneficiari dovranno presentare l'istanza di rimborso compilando l'apposito modulo: le agevolazioni verranno riconosciute in base all'ordine temporale di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse (20 milioni di euro).

Nel modulo di domanda (disponibile sulla Piattaforma bonus idrico 2021), gli aspiranti beneficiari dovranno indicare le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell'immobile per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus;
- attestazione del richiedente nel caso in cui non sia proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus.

Insieme alla compilazione del modulo di domanda, è necessario anche allegare: copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui si riporta il codice fiscale di colui che richiede il credito. Nel caso in cui gli acquisti di rubinetti e sanitari siano effettuati presso soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica, può far fede anche una copia del versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili accompagnata dalla documentazione del venditore utile a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato (come da modello disponibile sulla "piattaforma").

# INFORMA

OTTOBRE 2021

Come specifica il decreto, il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Le somme ottenute grazie al bonus idrico non costituiscono reddito imponibile e non sono rilevanti ai fini ISEE.

Ora occorre attendere l'attivazione della piattaforma su cui non ci sono tempi certi.

### SCADENZIARIO:

#### 10 ottobre

**Contributi Inps Lavoratori domestici:** entro oggi i datori di lavoro domestico devono versare i contributi Inps relativi al 3° trimestre 2021.

#### 15 ottobre

**Fatture differite:** emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

#### 16 ottobre

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

#### 25 ottobre

**Elenchi Intrastat (contribuenti mensili e trimestrali):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali)

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

#### 31 ottobre (prorogato al 2 novembre)

**Esterometro (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere):** Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al 3° trimestre.